



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1329** del **02/07/2026**

Segreteria Generale

Servizio Affari del Personale

OGGETTO: CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO RETRIBUITO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 1296.

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Affari del Personale

Classifica/Fascicolo: 03.C6.00 - 00000000003



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1329** del **02/07/2026**

L'ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PREMESSO che la Matricola n. 1296, è dipendente a tempo pieno ed indeterminato della Provincia di Arezzo;

VISTA l'istanza, agli atti, con la quale il dipendente ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, dal 01/07/2026 al 31/07/2026, per la necessità di assistere la madre, portatrice di handicap in situazione di gravità;

DATO ATTO che l'istituto del congedo trova espresso riconoscimento nell'art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, secondo cui: *"I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni"*;

ATTESO che la disciplina normativa sopra menzionata deve essere coordinata con quella recata dall'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, che al comma 5 recita: *"Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi."*;

PRESO ATTO

- della documentazione sanitaria prodotta a corredo dell'istanza ed agli atti del Servizio;
- che la madre non risulta ricoverata presso strutture sanitarie e convive con il figlio, unico familiare che può prendersene cura;

EVIDENZIATO che il caso di specie non incorre nel divieto di cumulo di aspettative, previsto dall'art. 42 del CCNL 21 maggio 2018, in quanto, come chiarito dall'ARAN nelle Linee Guida in materia di Aspettativa per motivi personali, del Marzo 2013, *"il divieto di cumulo si esclude per le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 151/2001 (che formalmente e giuridicamente non sono riconducibili alla nozione di aspettativa e sono oggetto anche di una specifica tutela)"*;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti per concedere il periodo di congedo richiesto dalla dipendente;

DATO ATTO che sono state rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di "Trasparenza";

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1329** del **02/07/2026**

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

1) DI CONCEDERE, al dipendente Matricola n. 1296, a fronte della richiesta, agli atti, un periodo di congedo per gravi e documentati motivi familiari, ex art. 4, comma 2 della L. 53/2000, dal 01/07/2026 al 31/07/2026, per la necessità di assistere in modo continuativo la madre, portatrice di handicap in situazione di gravità;

2) DI DARE ATTO che trovano applicazione le seguenti previsioni dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001:

"5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;

5.ter Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa".

3) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo cui fa riferimento il presente atto è il Dirigente proponente.

L'Elevata Qualificazione del Servizio

Dott.ssa Isabella Bonacci